

• APTI Associazione Piemontese per la Tutela dell'Infanzia

Ass. N.A.S.
Associazione Nazionale
Assistenti Sociali

Gruppo di Studio
Diritto di Famiglia
e dei Minori

**ATTI DELLA
GIORNATA DI STUDI
"Sentire il minore" è ascoltare la sua voce ?**

con il patrocinio della Regione Piemonte e del Comune di Torino

Sala della Galleria d'Arte Moderna
Via Magenta, 31 Torino

Giovedì, 20 ottobre 1994

Gruppo di Studio Diritto di Famiglia e dei Minori

Il Gruppo di Studio Diritto di Famiglia e dei Minori nasce da un duplice stimolo: da un lato l'esigenza di confronto e conforto vicendevole sui problemi teorici e pratici che incontriamo come familiaristi nello svolgimento della professione, dall'altro la necessità di collaborazione, caldeggiata anche dal Presidente Vercellone sin dal suo insediamento, tra magistratura e avvocatura perché, al di là delle reciproche funzioni, tramite la circolazione di notizie e il confronto sui problemi di diritto o semplicemente organizzativi, si arrivi, per quanto possibile, ad un miglioramento dell'attività giudiziaria.

L'idea di fondo che ci spinge a lavorare insieme è quella della assoluta priorità di tutelare la persona nella sua unicità ed integrità, ed in particolare, di tutelare direttamente od indirettamente, a seconda del ruolo che di volta in volta siamo chiamati a svolgere, il diritto dei minori a non essere calpestati, o peggio travolti, da un lato dall'egoismo e dall'im maturità dei grandi, dall'altro dalle mille difficoltà burocratiche del nostro sistema giudiziario.

A questa ipotesi di lavoro comune, promossa dagli avvocati Paola De Benedetti e Antonio Dionisio e presentata a coloro che più frequentemente si occupano di diritto di famiglia e minorile, hanno aderito sinora una quarantina di colleghe e colleghi.

Per raggiungere gli obiettivi esposti, precorrendo i tempi delle proposte di riforma della professione forense, laddove si prevede la possibilità per gli avvocati di indicare la loro specializzazione (art. 13 e 14), riteniamo indispensabile attuare una formazione permanente a carattere anche interdisciplinare, in quanto è evidente che il taglio indispensabile per trattare un problema familiare nei suoi aspetti patologici, soprattutto là dove occorre affrontare la sorte di un minore,

deve necessariamente assumere connotati più ampi e più duttili a carattere appunto interdisciplinare.

Non è quindi sufficiente, seppur indispensabile, una rigorosa ed aggiornata conoscenza della norma e della relativa giurisprudenza, ma è anche indispensabile l'impegno della stessa sensibilità dell'operatore, a recepire temi non esclusivamente tecnico-giuridici.

Crediamo sia importante sottolineare, infatti, che il "potere" dell'avvocato, all'indirizzare la trattazione della vertenza è di notevole responsabilità, dato che spesso si verifica un vero e proprio transfert tra professionista e cliente che, se non ben gestito, rischia di vedere coneguate delle autentiche manipolazioni.

Questo atteggiamento non discende solamente da un principio etico e deontologico ma trova fondamento in diverse disposizioni normative (art. 155 cod. civ. per la separazione, art. 6 legge 898/70 per il divorzio, art. 317 bis cod.civ. per le famiglie di fatto etc.) secondo le quali ogni provvedimento, concernente la prole, deve essere assunto nel suo esclusivo interesse.

Contenuto della ricerca

Effettuata nella primavera 1993, l'indagine ha preso in esame gli anni 1988/89/90 in cui ci sono state, nell'area di competenza del Tribunale di Torino, circa 6500 separazioni consensuali e giudiziali che hanno coinvolto 4288 minori.

Scopo della ricerca è capire come emerge dai fascicoli la figura del bambino per voce degli avvocati, giudici, consulenti tecnici d'ufficio e assistenti sociali. L'ipotesi, dedotta da una realtà visibile nel quotidiano, è che il minore sia soggetto a grave sofferenza nel percorso di separazione dai genitori e che questo suo star male continui, a volte, anche dopo la separazione.

Per rilevare tale disagio è stato necessario effettuare una scelta ristretta ai ricorsi che avvengono dopo la omologa di separazione, da parte di un genitore contro l'affido del figlio di entrambi all'altro genitore. In seguito al ricorso, il giudice chiede al consulente tecnico d'ufficio di "sentire il minore"; gli avvocati hanno già presentato le loro richieste da parte dei genitori e, a volte, su decisione del giudice, viene fatta domanda all'assistente sociale di relazione sociale.

Del bambino viene indagata spesso la relazione con i singoli genitori, ma sovente non si sa a sufficienza delle sue relazioni con altre figure, parentali e non, che di lui si occupano e possono, nel tempo, assumere un ruolo importante nella sua vita quotidiana (nonni, zii, insegnanti ecc.). A volte troppo poco emerge della vita quotidiana del bambino, del rapporto con la scuola o con l'ambiente, o del suo stato di salute. Vengono alla luce così profili indiretti di genitori e bambino; i primi con grandi difficoltà a "fare ancora i genitori insieme", senza strumentalizzare il figlio, ed il secondo con il desiderio di poter amare entrambi senza doversi schierare.

La ricerca si chiude con alcune considerazioni ed altrettanti quesiti alle diverse figure professionali; vuole esser solo *l'inizio per un proficuo confronto volto a tutelare maggiormente la serena crescita del bambino trovando il modo di aiutare i genitori.*

L'augurio che possiamo farci è che tutti gli adulti si rendano maggiormente responsabili affinché una bambina di 5 anni non dica più al consulente tecnico d'ufficio *"preferisco che papà e mamma non vengano all'asilo insieme perché non vanno d'accordo e litigano sempre"*.

Per questo occorre lavorare insieme e trovare nuovi modi di approcciare il problema.